



Prot. n. 23204(139)

IL RETTORE

- Visto l'art. 9 del d.l. 24 Giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11 Agosto 2014 n. 114;
- Visto lo Statuto vigente;
- Visti il "Disciplinare concernente l'esercizio dell'attività dei Legali di Ateneo" approvato con D.D. n. 10415 (prot. n. 67776) dell'8.10.2009 ed il suo addendum emanato con il D.D. n. 338 (prot. n. 20755) del 26 marzo 2010, tuttora vigenti;
- Considerata la necessità di adottare un regolamento per la disciplina delle funzioni e dei compensi degli Avvocati di Ateneo;
- Vista la nota del Direttore Generale prot. 71932 del 22 settembre 2014 con la quale viene nominato un gruppo di lavoro per la predisposizione del suddetto regolamento alla luce delle novità legislative introdotte con il decreto legge succitato;
- Vista la proposta di regolamento elaborata dal suddetto gruppo di lavoro;
- Considerato il parere favorevole reso al testo del Regolamento dalla Commissione Affari generali e normativi nella seduta del 9 dicembre 2015;
- Visto il parere favorevole reso in data 18 Dicembre 2015 dal Comitato tecnico amministrativo;
- Visto il parere favorevole reso in data 22 Dicembre 2015 dal Senato Accademico;



- Vista la delibera di approvazione del testo di Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 Dicembre 2015;

DECRETA

E' emanato il seguente **“Regolamento di disciplina degli Avvocati di Ateneo”**

CAPO I- Disciplina e funzioni degli Avvocati di Ateneo

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni degli Avvocati assegnati all'Unità di Processo Affari Legali dell'Università degli Studi di Firenze, denominati “Avvocati di Ateneo”, le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, i criteri per la liquidazione dei compensi derivanti dall'attività giudiziale, ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e dell'art. 9 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, nonché del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del CCNL del comparto Università ad oggi vigente.

Art. 2 - Organizzazione dell'Unità di processo Affari Legali

1. L'Unità di Processo Affari Legali è composta dagli Avvocati di Ateneo, iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, su autorizzazione del Direttore Generale, e dal restante personale tecnico amministrativo, preposto allo svolgimento dell'attività amministrativa connessa all'espletamento della funzione dell'Ufficio.

2. Compito degli Avvocati preposti è quello di assicurare la tutela legale dell'Ateneo, sia in fase contenziosa, che in fase precontenziosa, oltre a fornire idonea consulenza legale agli organi di vertice dell'Ateneo, nonché a tutte le aree dirigenziali, ai fini della deflazione del contenzioso, ovvero della sua prevenzione. L'attività della suddetta Unità è parimenti



impegnata a sostenere idoneamente le problematiche legali insorte o insorgende nell'ambito delle strutture decentrate di Ateneo.

In particolare l'attività consultiva, oltre ad esplicarsi nella redazione di pareri scritti, si esplica attraverso una diffusa collaborazione con gli Uffici e le strutture, finalizzata ad indirizzarne l'azione amministrativa nell'ambito della legittimità e in modo da prevenire le liti.

Art. 3 - Status giuridico dei Avvocati di Ateneo

1. Gli Avvocati di Ateneo sono dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, e al tempo stesso professionisti legali.

Gli stessi sono, pertanto, soggetti sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sia, in quanto avvocati, alla disciplina sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. I dipendenti assegnati all'Unità acquistano lo *status* di Avvocato di Ateneo con la deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che autorizza l'iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo e con la decorrenza ivi stabilita.

3. L'iscrizione di cui al comma che precede è previamente autorizzata con decreto del Direttore Generale, che attesta la stabile costituzione dell'Unità di processo suddetta, la specifica attribuzione alla suddetta Unità della trattazione degli affari legali, nonché l'appartenenza all'Unità del dipendente, incaricato in forma esclusiva di tali funzioni, ai sensi dell'art. 23 della succitata legge 247/2012.

4. Agli Avvocati di Ateneo, inquadrati nella categoria D, a far data dall'iscrizione nell'Elenco speciale, spetta l'indennità di responsabilità prevista dall'art. 91 commi 3 e 4 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Università, nella misura determinata dall'Amministrazione tenendo conto del livello di



responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati, e delle caratteristiche dell'attività professionale svolta, nonché la corresponsione delle somme liquidate in sentenza, con modalità e forme più dettagliatamente descritti negli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

5. La cessazione dello status di Avvocato di Ateneo è dichiarata con atto del Direttore Generale e potrà conseguire ad una delle seguenti cause:

1) Mobilità volontaria dell'Avvocato di Ateneo verso altro ufficio della stessa amministrazione o di altro ente pubblico;

2) Collocamento in aspettativa preordinata all'assunzione in servizio presso altra pubblica amministrazione oppure allo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o alle dipendenze di datore di lavoro privato per periodo superiore a 6 mesi;

3) Trasferimento dell'Avvocato ad altro Ufficio in caso di sanzione disciplinare, in quanto fattispecie che rende incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con gli organi di vertice;

4) Cancellazione dall'elenco speciale disposta dal competente Consiglio dell'Ordine per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge;

5) Tutte le altre ipotesi in cui la legge prevede l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici Uffici.

6. Nei casi indicati ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma precedente, sarà cura del Direttore generale trasmettere il provvedimento di cessazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Art. 4 - Funzioni degli Avvocati di Ateneo

1. Gli Avvocati di Ateneo svolgono le seguenti funzioni:

- Attività contenziosa: nell'ambito di detta attività gli Avvocati provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Università degli Studi di Firenze, nelle questioni ad essa direttamente riferite, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Università suddetta, sia in sede giudiziale,



dinnanzi a tutte le magistrature nonché ad eventuali collegi arbitrali, che stragiudiziale, nelle forme e nei modi già compiutamente delineati nell'art. 2 del presente regolamento;

- Attività consultiva: gli Avvocati di Ateneo prestano la propria consulenza, nelle forme, e nei modi già sopra descritti alle strutture, alle aree ed agli organi di Ateneo che richiedono competenze di natura legale.

2. Gli Avvocati di Ateneo svolgono la loro attività in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni assegnate, nonché delle vigenti prescrizioni deontologiche.

3. Il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, conferisce procura alle liti agli Avvocati di Ateneo, affinché gli stessi rappresentino e difendano l'Ateneo in tutte le cause, promosse o da promuovere, o nelle quali l'Università debba resistere, in ogni grado di giudizio, ed in ogni fase dello stesso.

4. In via eccezionale, ove la particolarità delle questioni giuridiche da affrontare lo richieda, il Direttore generale, in osservanza dell'art. 19 comma 4 lett. h., del vigente Statuto, e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può affidare la rappresentanza e la difesa dell'Università ad avvocati del libero Foro, anche congiuntamente agli Avvocati di Ateneo.

Art. 5 - Ripartizione degli affari consultivi e contenziosi

1. Gli Avvocati di Ateneo curano autonomamente la propria formazione ed il proprio aggiornamento professionale, anche al fine di assicurare un adeguato livello individuale di specializzazione nonché la capacità dell'Ufficio legale nel suo complesso di fare fronte alle questioni giuridiche relative alle materie di maggiore interesse per l'Amministrazione.

2. L'assegnazione dei singoli affari contenziosi ad uno o più Avvocati di Ateneo, congiuntamente o disgiuntamente, è disposta con decreto di conferimento dell'incarico a cura del Direttore Generale, secondo principi di equa distribuzione del carico di lavoro e di parità di trattamento, in ragione dei seguenti criteri:

a) specifica esperienza maturata nel settore;



- b) carichi di lavoro di ciascun Avvocato;
 - c) puntualità negli adempimenti mostrata nell'assolvimento di altri incarichi;
 - d) esigenza di favorire lo scambio e la crescita professionale degli Avvocati.
3. L'assegnazione può avvenire in forma congiunta quando la complessità della questione lo renda opportuno.
4. L'assegnazione degli affari consultivi è definita dal Direttore Generale, privilegiando parimenti il criterio dell'equa distribuzione del carico di lavoro e di parità di trattamento, nonché di specializzazione professionale, così come previsto dall'art. 9 del d.l. 90/2014 convertito con modificazioni ed integrazioni in legge 114/2014.

Art. 6 - Pratica forense

1. Presso l'Unità di Processo Affari Legali può essere compiuta la pratica forense, per il periodo riconosciuto dalla normativa vigente ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione di avvocato. Al praticante è corrisposta una somma, a titolo di borsa di studio, il cui ammontare è fissato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. I praticanti avvocati sono selezionati dagli Avvocati di Ateneo all'esito di una procedura valutativa, per titoli e colloquio, condotta secondo criteri di massima trasparenza e pubblicità, da effettuarsi a seguito dell'emanazione di apposito bando del Direttore Generale.
3. Al termine di ciascun semestre, al praticante è richiesto di compilare il questionario di cui all'Allegato B.
4. E' individuato dal Direttore generale un Avvocato, tra quelli afferenti all'Unità di Processo suddetta, a cui affidare l'incarico di Responsabile della formazione dei praticanti, con il precipuo compito di coordinare l'attività dell'Ufficio affinché vengano rispettati i principi stabiliti dall'art. 40 del Codice deontologico forense per la corretta pratica forense.
5. Lo svolgimento della pratica forense non dà alcun titolo per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione universitaria.
6. I praticanti avvocati sono tenuti alla riservatezza in ordine a tutte le pratiche e tutte le informazioni di cui vengono a



conoscenza in costanza del periodo di pratica forense.

Art. 7 - Disciplina accesso agli atti

1. Al precipuo scopo di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti dell'Ufficio Affari Legali di Ateneo:

- a) Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) Atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) Corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

CAPO II - Disciplina dei compensi professionali

ART. 8 - Spettanza dei compensi professionali

1. Agli Avvocati di Ateneo spettano i compensi professionali, così come previsto dall'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114.

1bis. A far data dall'emanazione del presente regolamento agli Avvocati di Ateneo viene riservato il 90 % delle somme di cui ai successivi commi 2 e 3.

Il rimanente 10 % è destinato ad un apposito fondo, vincolato all'implementazione delle dotazioni dell'Unità di Processo Affari Legali, nonché all'aggiornamento professionale del personale ad esso afferente, e quindi destinato, in via esemplificativa, alla formazione del personale della suddetta Unità, all'aggiornamento della biblioteca interna, all'iscrizione a riviste scientifiche o a banche dati, a borse di studio a favore di praticanti.

2. Nel caso di provvedimenti giudiziari favorevoli all'Università, recanti condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite e dei relativi oneri accessori, le somme effettivamente riscosse a tali titoli confluiscono nel progetto "Fondo compensi affari legali D+EP" all'interno del capitolo di bilancio denominato "Spese per liti". Ai fini del recupero di dette somme, l'Unità di Processo Affari legali rimette alla controparte soccombente apposita notula, recante il capitale liquidato nel provvedimento giudiziale, le spese legali e



gli oneri obbligatori di legge, anch'essi interamente a carico della controparte.

3. Nei casi di pronuncia giudiziale di compensazione integrale delle spese e nei casi di transazione stipulata a seguito di sentenza favorevole all'amministrazione universitaria, agli Avvocati di Ateneo, alle condizioni stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di comparto vigente, spetta, altresì, la corresponsione dei compensi professionali determinati, da parte degli Avvocati interessati, in apposita notula all'Amministrazione universitaria redatta sulla base delle tariffe e dei criteri previsti dalla normativa vigente. Dette somme confluiscono nel progetto "Fondo compensi art. 71 comma 3 del CCNL Avv. EP" all'interno del capitolo di bilancio denominato "Spese per liti".

4. Nel caso di incarico conferito congiuntamente ad uno o più Avvocati di Ateneo e ad avvocati del libero Foro, i compensi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo spettano nella misura della metà.

5. Qualora i compensi di cui al comma 3 del presente articolo superino l'indennità di risultato spettante agli Avvocati di Ateneo inquadrati in categoria EP, nei limiti di cui all'art. 71, comma 3, del vigente Contratto Collettivo Nazionale del comparto Università, l'Amministrazione può, di volta in volta, valutare l'eventuale esclusione, totale o parziale, degli EP esercenti l'attività professionale dalla erogazione della retribuzione di risultato.

Art. 9 - Ripartizione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui all'articolo 8 del presente regolamento vengono ripartiti tra gli Avvocati di Ateneo, così come individuati al precedente articolo 3, con motivato decreto di liquidazione del Direttore Generale, da emanarsi con cadenza semestrale a seguito di apposita relazione predisposta da ciascun Avvocato in merito all'attività svolta nel periodo di riferimento.

2. Fatti salvi gli eventuali accrescimenti di cui al successivo comma 5, l'entità massima erogabile a ciascun Avvocato di



Ateneo è determinata dividendo le somme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 tra gli Avvocati in possesso dei requisiti per partecipare al riparto.

3. La quota concretamente spettante a ciascun Avvocato di Ateneo è stabilita con il decreto di cui al comma 1 nella misura:

- a) del 100 % dell'entità di cui al comma 2, qualora l'Avvocato abbia conseguito una valutazione di "ottimo";
- b) del 75 % dell'entità di cui al comma 2, qualora l'Avvocato abbia conseguito una valutazione di "buono";
- c) del 50 % dell'entità di cui al comma 2, qualora l'Avvocato abbia conseguito una valutazione di "sufficiente".

4. Nel caso in cui nessuno degli Avvocati di Ateneo consegua la valutazione di "ottimo", la parte rimanente delle somme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8, non erogata agli Avvocati di Ateneo, è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

5. Nel caso in cui uno o alcuni soltanto degli Avvocati di Ateneo conseguano la valutazione di "ottimo", la quota di questi ultimi viene accresciuta delle somme non erogate agli Avvocati che non abbiano raggiunto la stessa valutazione.

Art. 10 - Valutazione delle prestazioni degli Avvocati di Ateneo ai fini della ripartizione dei compensi professionali

1. Nella valutazione delle prestazioni degli Avvocati di Ateneo ai fini della emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 9, il Direttore Generale attribuisce i punteggi di cui alle griglie di valutazione allegate al presente regolamento (All. A) sulla base dei seguenti criteri:

- a) assolvimento dei carichi di lavoro nell'attività contenziosa, con particolare riguardo alla natura degli affari trattati, alla loro rilevanza per l'Ateneo ed al valore economico, alla complessità dell'istruttoria interna, determinata anche sulla base del numero delle strutture o uffici interessati, ed alla complessità tecnico-giuridica delle questioni affrontate;
- b) contributo dell'Avvocato alla impostazione della strategia difensiva dell'Ateneo e coerenza dell'attività svolta rispetto al mandato ricevuto;
- c) tempestività negli adempimenti processuali a carico di



ciascun Avvocato di Ateneo;

d) assolvimento dei carichi di lavoro nell'attività consultiva, con particolare riguardo alla complessità delle questioni sottoposte all'attenzione degli Avvocati, sia per la natura giuridica delle stesse, che per la quantità di strutture interessate, ed alla celerità nel rilascio dei pareri;

e) assolvimento dell'attività formativa in favore dei tirocinanti ammessi allo svolgimento della pratica forense presso l'Unità di processo Affari Legali sulla base dei questionari compilati dagli stessi alla fine di ogni semestre di pratica di cui all'allegato B.

Art. 11 - Limiti alla corresponsione dei compensi

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni in legge 18 maggio 2012, n. 62, e dei relativi decreti attuativi, i compensi professionali di cui agli articoli che precedono sono corrisposti in modo tale da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

2. Lo stanziamento annuale, nel caso di corresponsione delle somme di cui al comma 3 del precedente art. 8, non potrà superare quanto effettivamente liquidato a titolo di spese compensate nei giudizi conclusi nell'anno 2013, pari a complessivi € 21.000,00.

CAPO III - Entrata in vigore

Art. 12 - Entrata in vigore ed abrogazione precedente Disciplinare

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il "Disciplinare concernente l'esercizio dell'attività dei Legali di Ateneo" approvato con D.D. n. 1045 (prot. 67776) dell'8 ottobre 2009, nonché il successivo *addendum* approvato con D.D. 338 (prot. 20755) del 26 marzo 2010.



Allegato A
Griglie per la valutazione delle prestazioni degli Avvocati di Ateneo

1. Criteri di valutazione

Griglia di valutazione per attività contenziosa

Complessità tecnico-giuridica della causa	Punti 1-5
Rilevanza causa per Ateneo	Punti 1-5
Valore	Punti 1-5
Coinvolgimento strutture Ateneo	Punti 1-3
Contributo dell'Avvocato alla impostazione della strategia difensiva dell'Ateneo e coerenza dell'attività svolta rispetto al mandato ricevuto	Punti 1-5
Tempestività negli adempimenti processuali a carico di ciascun Avvocato di Ateneo	Punti 0-5

Griglia di valutazione per attività consultiva

Complessità tecnico-giuridica della questione sottoposta a parere	Punti 1-5
Rilevanza questione parere per Ateneo	Punti 1-3
Coinvolgimento strutture Ateneo	Punti 1-4
Tempi di rilascio del parere	Punti 1-3

Per quanto riguarda la valutazione secondo il criterio della **complessità tecnico-giuridica** della causa o questione sottoposta a parere, si terrà conto della novità della questione e dell'esistenza e dell'orientamento della giurisprudenza su di essa.



Per quanto riguarda la valutazione secondo il criterio della **rilevanza per l'Ateneo** della causa o della questione sottoposta a parere, si terrà conto dei seguenti parametri:

- Questione moderatamente rilevante: punti 1
- Questione rilevante: punti 2
- Questione molto rilevante: punti 3
- Questione di notevole importanza in quanto attinente a scelte strategiche dell'Ateneo: punti 4-5

Per quanto riguarda la valutazione secondo il criterio del **valore della causa**, si terrà conto dei seguenti scaglioni:

- da € 0.1 ad € 5.000,00: punti 1
- da € 5.000,01 ad € 10.000,00: punti 2
- da € 10.000,01 ad € 50.000,00: punti 3
- da € 50.000,01 ad € 200.000,00: punti 4
- oltre € 200.000,00: punti 5

Per quanto riguarda la valutazione secondo il criterio della **complessità dell'istruttoria data dal coinvolgimento di una o più strutture**, si terrà conto dei seguenti parametri:

- Coinvolgimento di una Area dell'Amministrazione centrale, di un Dipartimento o di un'altra unica struttura: punti 1
- Coinvolgimento di due strutture (tra Aree dell'Amministrazione centrale, Dipartimenti o altro): punti 2
- Coinvolgimento di più di due strutture (tra Aree dell'Amministrazione centrale, Dipartimenti o altro): punti 3

Per quanto riguarda il criterio della **tempestività negli adempimenti processuali** a carico di ciascun Avvocato, tenuta in considerazione anche l'ipotesi che per strategia difensiva l'Avvocato ritenga non opportuno adempiere ad un termine processuale, si daranno i seguenti punteggi:

- Intempestività negli adempimenti processuali tale da comportare conseguenze pregiudizievoli per la difesa in giudizio dell'Ateneo : punti 0
- Intempestività che non produca effetti pregiudizievoli per la



difesa dell'Ateneo: punti 1

- Tempestività negli adempimenti processuali: punti 5

Con il criterio che tiene conto dei **tempi di rilascio del parere**, fermo rimanendo il termine di trenta giorni per l'assolvimento dell'obbligo suddetto, si intende valorizzare la prontezza e celerità degli Avvocati nel dare riscontro alle istanze delle strutture interessate, nel seguente modo:

- Rilascio del parere nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta: Punti 3;
- Rilascio del parere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta: Punti 2;
- Rilascio del parere nel termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta: Punti 1.

Ai fini della valutazione secondo il parametro di cui all'art. 10 lettera e), ovvero **l'attività formativa** svolta a favore dei praticanti, si dovrà effettuare una media dei punteggi ottenuti sulla base dei parametri a) e b) del questionario di cui all'allegato B.

Il punteggio così ottenuto potrà essere diminuito o azzerato sulla base della gravità dei fatti eventualmente riferiti nella risposta alla domanda di cui alla lettera c).

2. Modalità della valutazione

Il Direttore generale, sulla base della relazione presentata da ciascun Avvocato di Ateneo e della conoscenza del contenzioso maturata nel periodo di riferimento, anche in occasione delle riunioni sullo stato del contenzioso, procederà all'assegnazione dei punteggi indicati nell'allegato A in relazione a ciascuna causa ed a ciascun parere.

Quindi calcolerà la media dei punteggi attribuiti dividendo la somma dei punteggi al numero degli affari contenziosi e consultivi risultanti dalla relazione del singolo Avvocato.

Procederà, infine, a valutare l'attività formativa svolta dagli Avvocati di Ateneo alla luce dei questionari compilati dai praticanti nel periodo di riferimento.



Punteggio finale= Media punteggio affari contenziosi assegnati
+ Media punteggio affari consultivi assegnati + Punteggio
valutazione pratica forense

Alla luce dei punteggi come sopra calcolati, verranno formulate
le seguenti valutazioni:

Punteggio 8-18: giudizio sufficiente

Punteggio 19-30: giudizio buono

Punteggio 31-48: giudizio ottimo



ALLEGATO B

QUESTIONARIO DA SOMMINISTRARE AL PRATICANTE AL TERMINE DI CIASCUN SEMESTRE DI PRATICA

Assegnare un punteggio da 1 a 5 sulla formazione presso
l'Unità di Processo Affari Legali in base ai parametri indicati nei
successivi punti a) b)

Punteggio 1.: Insufficiente

Punteggio 2. :Sufficiente

Punteggio 3. :Buono

Punteggio 4. :Discreto

Punteggio 5. :Ottimo

a) Adeguatezza della formazione ricevuta Punteggio

b) Idoneità dell'ambiente di lavoro

Punteggio _____

c) Svolgimento di attività non attinenti alla pratica SI/NO

Se la risposta è SI indicare quali attività non attinenti alla pratica

sono state svolte o richieste:

_____”

18.02.2016

IL RETTORE

(f.to)